



COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE

85050

(PROVINCIA DI POTENZA)

Tel 0975/386502

Fax 0975/386786

C.F. 80002570762

P.IVA 00966650764

Pec: comune.santangelolefratte@cert.ruparbasilicata.it

Ordinanza sindacale n. 10

Prot. 0002993 del 30.06.21

OGGETTO: Ordinanza divieto gioco del pallone in Piazza Padre Pio

IL SINDACO

Premesso che pervengono frequentemente segnalazioni e lamentele da parte di cittadini con le quali si denuncia la pratica diffusa di utilizzare Piazza Padre Pio in via Strada Comunale per giochi con il pallone;

Considerato che i giochi con il pallone determinano pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone e/o per l'integrità del patrimonio pubblico e privato ed arrecano, con schiamazzi, ed urla, disturbo alla quiete ed al pubblico decoro per le quali arrivano numerose segnalazione da parte dei cittadini residenti in zona e non.;

Considerato inoltre che le condotte di cui sopra rappresentano un pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, impedendo l'utilizzo libero e tranquillo di spazi ed aree pubbliche, nonché il riposo delle persone;

Considerato che nel centro abitato vi sono altri spazi appositamente destinati a giochi con pallone;

Ritenuto quindi opportuno vietare lo svolgimento di giochi con il pallone in Piazza Padre Pio allo scopo di garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici nonché scongiurare pericoli per l'incolumità delle persone;

Letto E Richiamato l'articolo 50 ed, in particolare, i commi 5 e 6 del D.Lgs. N. 267 del 2000;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

Che in tutta l'area di Piazza Padre Pio e Fontana di Bacco e Arianna, sia vietato il gioco del pallone (calcio) e in tutte le forme e modalità di svolgimento. Sono altresì vietati quei giochi o sport collettivi o individuali, che mediante il lancio di oggetti, possono arrecare molestie disturbo o mettere in pericolo l'incolumità delle persone nonché danneggiare monumenti, edifici o qualsivoglia bene pubblico e privato. Sono escluso dal dispositivo della presente ordinanza i giochi effettuati da bambini ,accompagnati dai genitori o da coloro che su di essi esercitano la vigilanza,

tramite l'utilizzo di un pallone che per peso e consistenza sia oggettivamente inoffensiva ed idoneo a produrre danni a persone e/o cose.

Per i trasgressori della presente disposizione sarà applicata una sanzione amministrativa da 25,00 a € 500 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs n. 267 del 18/08/2000

DISPONE

La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online, sul sito Internet, in apposito manifesto da affiggere nelle forme di rito, ed inviata alla Polizia Locale e al Comando Carabinieri di Satriano di Lucania che sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e di procedere all'accertamento delle eventuali violazioni.

Ufficio responsabile del procedimento, ove sono depositati e visionabili tutti gli atti Relativi a tale ordinanza

Responsabile dell'Area: Geom. Michele Laurino -
comune.santangelolefratte@cert.ruparbasilicata.it

Responsabile del Procedimento: Geom. Michele Laurino -
comune.santangelolefratte@cert.ruparbasilicata.it

Ai sensi e per gli effetti di legge, si comunica che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale presso l'Autorità territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni

• S. Angelo Le Fratte 30.06.2021

IL SINDACO
Geom. Michele Laurino

